

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2024

303/2024/R/GAS

**ENTRATA IN VIGORE DEL MECCANISMO DI RESPONSABILIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE NELLA GESTIONE DEL DELTA IN-OUT**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1304^a riunione del 23 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 7 marzo 1996, n.108;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e il relativo Allegato 2, recante il "Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale" o CRDG;
- la deliberazione dell'Autorità, 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" o TIVG;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi";
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" o TISG;

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2019, 487/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 222/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2020, 501/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2020, 521/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 604/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 386/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT)” o RTTG 2024-2027;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 494/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 494/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - settore elettrico (TIPPI)”;

- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A., come da ultimo approvato dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 386/2022/R/gas l’Autorità ha adottato disposizioni in merito ad un meccanismo semplificato di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alla differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione (di seguito: *city gate*) e i quantitativi prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione (c.d. delta *in-out*, di seguito: Δ^{IO}), con l’obiettivo di minimizzare tale differenza che è approvvigionata dal Responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) con oneri a carico del sistema;
- il comma 3.2 della deliberazione 386/2022/R/gas definisce le modalità per la determinazione della eventuale penalità *P* da applicare alle imprese di distribuzione i cui valori di Δ^{IO} si discostano in misura rilevante dal comportamento del raggruppamento omogeneo di *city gate* cui appartengono;
- il comma 8.1 della sopra richiamata deliberazione prevede che il calcolo dell’eventuale penalità *P* sia effettuato dal RdB entro due mesi dalla pubblicazione degli esiti definitivi della sessione di aggiustamento annuale relativa all’anno più recente del triennio di riferimento;
- con la deliberazione 494/2023/R/gas, in accoglimento di istanze avanzate da alcuni operatori, è stato stabilito che:
 - a) in prima applicazione, l’RdB proceda al calcolo della penalità *P* in esito alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale 2024, considerando come primo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 2.1);
 - b) la prima pubblicazione dei valori dei termini funzionali al calcolo della penalità *P* sia effettuata dall’RdB in esito alla sessione di aggiustamento pluriennale 2024 (comma 2.2);
- pertanto, nel corso del corrente anno 2024, essendo in vigore il comma 8.1 della deliberazione 386/2022/R/gas, oltre a quanto richiamato alla precedente lettera a), l’RdB dovrebbe effettuare anche il calcolo dell’eventuale penalità *P* entro due mesi dalla pubblicazione degli esiti definitivi della sessione di aggiustamento annuale relativa all’anno più recente del triennio di riferimento 2021-2023, sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento annuale relativa all’anno 2023 e degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale relativi agli anni 2022 e 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sono inizialmente pervenute delle segnalazioni dettagliate da parte di una associazione e di un’impresa di distribuzione recanti gli esiti di un’analisi approfondita circa le procedure di *settlement* attuate dal Gestore del SII; in base a

tali analisi, le procedure richiederebbero alcune modifiche onde evitare inaccurately nel calcolo del Δ^{10} con conseguente errata determinazione della penalità P di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas;

- altre osservazioni sono pervenute successivamente da parte delle associazioni e delle imprese di distribuzione, anche a seguito del tavolo tecnico sul *settlement* gas organizzato dal Gestore del SII con l'obiettivo di approfondire gli sviluppi che si terranno nel corso dell'anno 2024 (sia previsti dalla regolazione sia programmati in accoglimento delle richieste avanzate dalle associazioni); per quanto qui rileva, poi, in data 28 marzo 2024 è stata pubblicata l'ultima versione della procedura di calcolo relativa alle sessioni di aggiustamento per il settore del gas (*Procedura_di_calcolo_AGG_v.3.0*, disponibile sul sito del SII) nell'ambito della quale sono state recepite le soluzioni a due delle criticità segnalate, di cui sopra, riguardanti: (i) la formula di profilazione, la cui modifica è stata adottata a partire dalla pubblicazione finale delle aggregazioni concernenti la sessione di aggiustamento pluriennale in corso nel 2024 (mentre, con riferimento alle sessioni di bilanciamento, sarà implementata dalla pubblicazione finale relativa al mese di giugno) e (ii) i campi di riferimento usati ai fini del calcolo del consumo nei casi di gruppo di misura integrato, la cui soluzione sarà adottata a partire dalla pubblicazione finale della sessione di aggiustamento annuale del 2024 (e successivamente nelle sessioni di bilanciamento mensile);
- per quanto concerne gli altri aspetti portati all'attenzione nell'ambito delle già menzionate comunicazioni, in data 18 giugno 2024, il Gestore del SII ha aggiornato alcune procedure di calcolo e specifiche tecniche relative al *settlement* gas, prevedendo che:
 - a) i dati di misura trasmessi relativamente a PdR sospesi, fino ad oggi non inclusi nelle aggregazioni anche se in presenza di venditore, saranno considerati nelle aggregazioni per le finalità di *settlement* a partire dalla prossima sessione di aggiustamento pluriennale (anno di effettuazione 2025) e nelle sessioni di bilanciamento mensile dalla competenza di gennaio 2025;
 - b) le letture stimate anche per alcune prestazioni tecniche saranno incluse nel calcolo dei prelievi a partire dalla prossima sessione di aggiustamento pluriennale (anno di effettuazione 2025);
 - c) all'interno del *Dettaglio PDR Aggiustamento* a partire da gennaio 2025 e del *Dettaglio PDR Bilanciamento* da febbraio 2025 sarà fornito il valore di consumo dei PdR con 3 cifre decimali e non più con un valore arrotondato all'intero e che i medesimi dati di consumo (non arrotondati) verranno utilizzati per le aggregazioni;
 - d) a partire dall'anno 2025 il trattamento dei PdR sarà fissato sulla base del campo popolato nel Registro Centrale Ufficiale anche per gli anni antecedenti al 2023;
- rimangono, poi, alcuni aspetti, evidenziati dagli operatori come meritevoli di intervento, i cui effetti appaiono più circoscritti rispetto a quelli degli altri interventi già presi in carico, con riferimento ai quali è necessario condurre ulteriori approfondimenti tecnici.

RITENUTO CHE:

- onde evitare possibili effetti distorsivi sul calcolo della penalità P di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas, in considerazione di quanto rappresentato in esito agli approfondimenti condotti sulle procedure di *settlement* e del fatto che gli interventi realizzati dal Gestore del SII saranno completati, per la gran parte delle criticità rilevate, con la sessione di aggiustamento pluriennale che si terrà nel 2025, sia opportuno rinviare l'entrata in vigore del meccanismo semplificato di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione di cui alla deliberazione 386/2022/R/gas (come declinato al comma 2.1 della deliberazione 494/2023/R/gas), prevedendo che il computo venga effettuato, in prima applicazione, successivamente alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale che si terrà il prossimo anno;
- di conseguenza, nel corso dell'anno 2025, si debbano tenere tre sessioni di calcolo della penalità P , ovvero:
 - a) in prima applicazione, due sessioni con riferimento ai trienni 2020 - 2022 e 2021 - 2023 sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale;
 - b) ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 386/2022/R/gas, una sessione con riferimento al triennio 2022 - 2024 sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale per gli anni 2022 e 2023 e, per l'anno 2024, sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento annuale;
- sia necessario aggiornare il riferimento di cui al comma 7.3 della deliberazione 386/2022/R/gas, relativo agli interessi di mora da applicare in caso di mancato o parziale versamento da parte delle imprese di distribuzione, a seguito dell'emanazione del TIPPI, che è entrato in vigore l'1 gennaio 2024

DELIBERA

1. di sostituire il comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità 494/2023/R/gas con il seguente:

“2.1 In deroga al comma 8.1 della deliberazione dell'Autorità 386/2022/R/gas, in prima applicazione, l'RdB procede al calcolo della penalità P di cui al comma 3.2 della deliberazione dell'Autorità 386/2022/R/gas in esito alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale 2025, considerando come primo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2020, 2021 e 2022 e come secondo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023.”;
2. al comma 7.3 della deliberazione dell'Autorità 386/2022/R/gas le parole “41.4 del TIT” sono sostituite con le parole “10.4 del Testo Integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - Settore elettrico”;

3. di pubblicare la deliberazione dell'Autorità 386/2022/R/gas e la deliberazione dell'Autorità 494/2023/R/gas come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini